

Roma  
7 aprile 2020  
Prot. UCR/000677

Agli Associati  
Loro sedi

**Oggetto: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art.2, commi 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nuove FAQ sul sito internet del Gestore Consap S.p.A**

Si comunica che nel sito internet di Consap S.p.A <https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidariet%C3%A0-per-i-mutui-per-lacquistato-della-prima-casa/> gestore del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi 475 e ss della Legge n. 445/2007, sono stati pubblicati chiarimenti in merito alla corretta adozione dell'iniziativa di sospensione delle rate del mutuo.

Al riguardo, con riferimento alle modalità di adesione delle banche, Consap ha chiarito che: *“Per l'adesione all'applicativo del Fondo sospensione mutui da parte delle Banche, si rende noto che la richiesta va effettuata inviando una e-mail a [fondosospensionemutui.info@consap.it](mailto:fondosospensionemutui.info@consap.it) nella quale devono essere comunicate le seguenti informazioni: Codici ABI e CAB della banca e un indirizzo e-mail, che verrà memorizzato all'interno dell'applicativo del Fondo, al quale verranno comunicate sia le credenziali di accesso sia le comunicazioni successive relative all'iter delle pratiche inserite. L'accesso al Fondo sospensione mutui avverrà digitando <http://fondosospensionemutui.consap.it> e immettendo le credenziali ottenute. Al primo accesso l'applicativo imporrà il cambio della password. A questo stesso indirizzo, nella sezione AIUTO, è possibile sin da ora recuperare il manuale d'uso che è attualmente in fase di revisione.”*

Nella specifica partizione del sito internet di Consap SpA, sono state altresì aggiornate le FAQ.

In particolare, tra gli altri, è stato chiarito che:

- (i) si può sospendere un contratto di mutuo per ristrutturazione o liquidità a condizione che il contratto stesso includa anche l'ipotesi relativa all'acquisto dell'abitazione principale;

- (ii) durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate la banca non può richiedere al mutuatario il pagamento relativo alla quota interessi rimasta a suo carico;
- (iii) e' possibile ottenere una nuova sospensione anche qualora sia stata concessa una precedente sospensione, purchè il mutuo sia in regolare ammortamento<sup>1</sup> da almeno 3 mesi. Se non si è ripreso il regolare ammortamento del mutuo da almeno tre mesi, il mutuatario può comunque chiedere la sospensione, ma solo per i mesi, che sommati a quelli della precedente sospensione, dia un periodo complessivo di sospensione di 18 mesi;
- (iv) si può usufruire di più di due periodi di sospensione del mutuo solo se la sospensione riguarda l'ipotesi di sospensione/riduzione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le altre ipotesi, si potrà richiederla per non più di due volte.

Si fa riserva di comunicare gli aggiornamenti che dovessero verificarsi in sede di conversione del D.L. n. 9/2020 e del D.L. 18/2020.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale*

---

<sup>1</sup> In base alla nota 11 del Modulo di domanda, l'ammortamento è considerato regolare anche qualora sia in essere una sospensione dell'ammortamento rilasciata autonomamente dalla banca.